

CODICE APPALTI
PRIMO DECRETO CORRETTIVO

TESTO A FRONTE

Bozza dello schema di decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, secondo cui: *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo”.*

LEGENDA: nella prima colonna, è riportato il testo vigente del Codice; nella seconda, il testo modificato; nella terza, la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto. **In giallo, invece, sono evidenziate le modifiche apportate dalla prima bozza del provvedimento; mentre, in verde, sono segnalate le ulteriori correzioni risultanti dal testo definitivo posto in consultazione dalla Cabina di regia.**

20 febbraio 2017

a cura di Laura Savelli

PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) - oo) *omissis*;

oo-bis) lettera nuova;

oo-ter) lettera nuova;

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) - oo) *omissis*;

oo-bis) <<lavori di categoria prevalente>>, la categoria di lavori di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicati nei documenti di gara;

oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla e alle categorie prevalenti e indicati nei documenti di gara categoria prevalente e indicata nei documenti di gara; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro;

L'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 3 introducendo alcune definizioni.

In particolare, alla lettera a), si inseriscono le lettere oo-bis) e oo-ter) per meglio chiarire cosa si intenda per "lavori di categoria prevalente" e per "lavori di categoria scorporabile", richiamati dall'articolo 48 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici", dall'articolo 89, comma 11, "Avvalimento" e dall'articolo 105 "Subappalto". Ciò in considerazione dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici regole certe e univoche per l'omogenea applicazione delle disposizioni del codice in tema di individuazione di particolari tipologie di lavori. Le definizioni sono mutate dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e dall'articolo 13 della legge n. 109 del 1994. In tal modo si chiarisce se la prevalenza di una categoria sia da individuare sulla base di un criterio quantitativo o su un criterio di apprezzamento funzionale e come debbano essere individuate le categorie scorporabili diverse dalle

pp) - tt) <i>omissis</i>; uu) <<concessione di lavori>, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; vv) - zzzz) <i>omissis</i>; aaaaa) <<categorie di opere specializzate>, le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità; bbbb) - gggg) <i>omissis</i>; ggggg-bis) lettera nuova;	pp) - tt) <i>omissis</i>; uu) <<concessione di lavori>>, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; vv) - zzzz) <i>omissis</i>; aaaaa) <<categorie di opere specializzate>> le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; bbbb) - gggg) <i>omissis</i>; ggggg-bis) <<manutenzione>>, la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; <<principio di univocità dell'invio>>, il criterio secondo il quale ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e	categorie super specialistiche. Alla lettera b), si interviene sulla definizione di “concessione di lavori”, chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori, ivi comprese la concessione di progettazione nei vari livelli ed esecuzione; in tal modo si rende la norma coerente con il disposto dell'articolo 59, comma 1, ultimo periodo, che consente, per gli affidamenti in concessione, il ricorso all'affidamento della progettazione congiunta all'esecuzione. Alla lettera c), i riscrive la lettera aaaaa) che definisce le “categorie di opere specializzate” come le opere, i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità. La lettera ggggg-bis) introduce la definizione di “manutenzione”, cui numerose disposizioni del codice fanno richiamo, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, si chiarisce che la manutenzione consiste nella combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione. Per esigenze sistematiche e di coordinamento, si prevede la necessità del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ovvero dall'articolo 3 “Definizioni degli interventi edilizi” del decreto del Presidente
---	--	--

ggggg-quinquies) lettera nuova.	ggggg-quinquies) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>, il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell'articolo 23, comma 3.	La lettera ggggg-quinquies) fornisce la definizione di "documento di fattibilità delle alternative progettuali" definita come il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell'articolo 23, comma 3.
TITOLO III PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE		
Articolo 21 <i>Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti</i> 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.	Articolo 21 <i>Programma delle acquisizioni degli acquisti delle stazioni appaltanti e programmazione dei lavori pubblici</i> 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.	L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 21 del codice concernente il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, in accoglimento di una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero dell'economia e delle finanze. Nello specifico, la lettera a) introduce una modifica al comma 1, volta a stabilire che la tempistica relativa alla programmazione di lavori servizi e forniture non viene determinata dalla normativa sui contratti ma dalla specifica normativa sulla programmazione economico-finanziaria cui la stazione appaltante fa riferimento; tale modifica si rende necessaria in quanto i tempi per la redazione, l'adozione e l'approvazione dei documenti programmatori dipendono dalle norme che disciplinano le varie pubbliche amministrazioni e, per gli enti locali, sono spesso oggetto di rinvii. Inoltre l'adozione e l'approvazione dei programmi dei lavori, beni, servizi, effettuate in modo avulso e asimmetrico rispetto agli altri strumenti di programmazione e di bilancio, determina inutili duplicazioni e spreco di energie a scapito dell'efficienza dell'attività amministrativa.

2. <i>Omissis.</i> 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 4 - 6. <i>Omissis.</i> 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e	2. <i>Omissis.</i> 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. 4 - 6. <i>Omissis.</i> 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e	La lettera b) introduce una integrazione al comma 3, del citato articolo 21, secondo periodo, da leggere alla luce della modifica introdotta all'articolo 23, comma 5 del codice. Tale integrazione è volta a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di predisporre la programmazione contenuta nell'elenco triennale dei lavori sulla base di un documento la cui redazione e approvazione comporti per la stessa minori oneri in quanto meno complesso di quello attualmente previsto. In particolare si chiarisce che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, l'elaborato da porre alla base della programmazione triennale dei lavori pubblici corrisponde al “<i>documento di fattibilità delle alternative progettuali</i>”, quale prima possibile fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Resta, comunque, ferma la previsione di cui all'articolo 21 (<i>Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti</i>), comma 3, secondo periodo, del codice secondo la quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si chiarisce, inoltre, nella rubrica, che l'articolo disciplina anche la programmazione dei lavori. La lettera c) prevede una modifica al comma 7 stabilendo che, per la ricezione dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò, al fine di implementare l'efficienza e la tempestività della
---	---	--

delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) - d) <i>omissis</i>; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) <i>omissis</i>. 8-bis. Comma nuovo. 9. <i>Omissis</i>.	delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) - d) <i>omissis</i>; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) <i>omissis</i> . 8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 9. <i>Omissis</i>.	ricezione dei programmi e dei relativi aggiornamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per garantire una maggiore trasparenza della programmazione degli approvvigionamenti da parte della PP.AA. La lettera d) corregge un refuso presente nel comma 8, lettera e).
Articolo 22 <i>Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico</i> 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza	Articolo 22 <i>Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico</i> 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 23,	L'articolo 3 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 22 del codice in materia di "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico". In particolare, alla

sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i	comma 5 relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente	lettera a), si modifica il comma 1, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale disposizione, attualmente, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti devono essere pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con la modifica introdotta si stabilisce che, per l'attivazione del dibattito pubblico, è sufficiente il <i>“documento di fattibilità delle alternative progettuali”</i>, oggetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 5, anziché il progetto di fattibilità. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del dibattito pubblico, non occorra che sia stato già elaborato il <i>“progetto di fattibilità”</i>, che è già un livello di progettazione complesso ma è sufficiente disporre del <i>“documento di fattibilità delle alternative progettuali”</i> che, proprio in quanto tale, individua e analizza più soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell'intervento (<i>“opzione zero”</i>) e rappresenta pertanto lo strumento più efficace per lo svolgimento del dibattito pubblico senza un eccessivo aggravio di costi. Alla lettera b), si propongono modifiche al comma 2 volte a chiarire che la disciplina prevista dall'articolo si applica alle opere avviate dopo il decreto attuativo previsto nel medesimo comma e non all'entrata in vigore del codice; ciò per evitare un'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni in quanto la disciplina è prevista da tale provvedimento attuativo.
---	--	---

criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. 3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. 4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.	comma, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio. A tal fine è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico alla luce delle esperienze effettuate sulla base dell'esperienza. 3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. 4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione delle fasi successive di progettazione.	Alla lettera c), si aggiunge un periodo al comma 2, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono stabilite anche le modalità di monitoraggio. Inoltre, si prevede l'istituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici, monitorandone l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Alla lettera d), modificando il comma 4, si propone, a fini semplificatori, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate solo in sede di predisposizione del progetto definitivo e non discusse anche in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.
Articolo 23 <i>Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</i> 1 - 2. Omissis. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e	Articolo 23 <i>Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</i> 1 - 2. Omissis. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e	L'articolo 4 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio proceduralizzare e semplificare la disciplina sulla

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore ~~di detto decreto~~, si applica l'articolo 216, comma 4.

4. Omissis.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. ~~Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi~~ grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. **Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria e per complessità e importo.** Fino alla data di entrata in vigore ~~del decreto di cui al primo periodo~~, si applica l'articolo 216, comma 4. ~~Il predetto decreto prevede altresì l'adozione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, come strumento di indirizzo alla progettazione. Tali linee guida tengono conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo. Tale decreto determina altresì il contenuto minimo del quadro esigenziale delle stazioni appaltanti.~~

4. Omissis.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. **Il progetto di fattibilità deve essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative**

progettazione. Tali modifiche sono propedeutiche a quelle apportate all'articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. In particolare, la lettera a) apportano modifiche al comma 3, al fine di definire il contenuto minimo del quadro esigenziale, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

La lettera b) apporta modifiche al comma 5 del predetto articolo 23, chiarendo che il *"progetto di fattibilità"*, pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto oltre che in un'unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata *"documento di fattibilità delle alternative progettuali"*. Ciò consente di poter ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che

suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 7 - 10. <i>Omissis.</i> 11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai	progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità, Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 7 - 10. <i>Omissis.</i> 11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai	comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo comma 5, di sostituire alla parola “<i>schemi</i>”, la parola “<i>elaborati</i>” riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico. La lettera c) apporta una modifica al comma 6 dello stesso articolo 23 volta ad estendere l'ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Infatti, l'indicazione delle indagini da eseguire non può essere parziale e limitata al solo settore geognostico.
--	--	---

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. 12 - 15. Omissis. 16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.	sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, qualora si intenda affidarla in caso di affidamento allo stesso progettista esterno. 12 - 15. Omissis. 16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.	La lettera d) inserisce due periodi al comma 16, volti a prevedere rispettivamente che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei materiali edili è determinato sulla base dei prezzi regionali, aggiornati annualmente e che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta.
---	--	--

Articolo 24 <i>Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</i> 1 - 6. Omissis. 7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere	Articolo 24 <i>Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</i> 1 - 6. Omissis. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi devono essere	L'articolo 5 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. In particolare, la lettera a) apporta modifiche al comma 7 per meglio coordinarlo con le disposizioni contenute nell'articolo 59 che prevede per gli affidamenti in concessioni il ricorso all'istituto dell'appalto integrato. A tal fine si sopprime il riferimento alle “<i>concessioni di lavori pubblici</i>”, laddove si prevede il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere anche affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. La lettera b) è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, prevedendo l'obbligo e non la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
--	--	--

utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. 8-bis. Comma nuovo. 8-ter. Comma nuovo.	utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.	La lettera c), anch'essa prevista al fine di aumentare le tutele economiche dei progettisti, modifica il comma 8, introducendo i commi 8-bis e 8-ter. In particolare, il comma 8-bis dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.
Articolo 25 <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i> 1 - 7. Omissis. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel	Articolo 25 <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i> 1 - 7. Omissis. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel	L'articolo 6 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 25 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, la lettera a) corregge un refuso contenuto nel comma 8 che prevedeva "due" fasi della verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre, in realtà si tratta di due successivi livelli di approfondimento.

compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. 9 - 12. Omissis. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. 14. Omissis. 15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.	compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. 9 - 12. Omissis. 13. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. 14. Omissis. 15. Le stazioni appaltanti, in caso di opere di rilevante impatto sul territorio, nonché di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, possono ricorrere alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e	La lettera b), a fini semplificatori, riscrive il comma 13 prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La lettera c) riscrive il comma 15 prevedendo che nell'ambito dell'archeologia preventiva, per le opere di rilevante impatto sul territorio nonché le infrastrutture e insediamenti produttivi si possa ricorrere alla procedura semplificata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14.
--	---	--

16. <i>Omissis.</i>	seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14. 16. <i>Omissis.</i>	
Articolo 26 <i>Verifica preventiva della progettazione</i> 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. 2 - 5. <i>Omissis.</i> 6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 [RIVIVE TESTO ORIGINARIO]; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità [RIVIVE TESTO ORIGINARIO];	Articolo 26 <i>Verifica preventiva della progettazione</i> 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2 - 5. <i>Omissis.</i> 6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di ispezione accreditati, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da organismi di ispezione, inclusi gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 38, accreditati per la verifica della progettazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 38, che dispongano di un sistema interno di gestione della qualità certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla	L'articolo 7 dello schema di decreto introduce modifiche all'articolo 26 del codice in materia di verifica preventiva della progettazione. La lettera a), punti 1) e 2), su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, modifica il comma 6, ampliando le categorie dei soggetti con certificazione di qualità abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia dei 20 milioni di euro, includendo in tale categoria anche gli Uffici tecnici interni qualificati ai sensi dell'articolo 38 e debitamente accreditati. Si introduce, inoltre, la conformità della certificazione del sistema di gestione della qualità degli operatori economici che svolgono attività di verifica per i lavori dalla soglia di cui all'articolo 35 a 20 milioni di euro. Tali modifiche sono ritenute necessarie al fine di meglio specificare la tipologia di organismi, di ispezione cui è demandata la verifica per importi superiori a 20 milioni di euro, facendo corretto riferimento alla normativa comunitaria di settore, nonché di recuperare il sistema di certificazione degli

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. 6-bis. Comma nuovo. 7 - 8. Omissis. 8-bis. Comma nuovo.	norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021; c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. 6-bis. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 7 - 8. Omissis. 8-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito l'Ente unico nazionale di accreditamento, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'accREDITAMENTO e la certificazione di cui ai commi 6 e 6 bis, nonché per la sorveglianza del	operatori demandati alla verifica per gli importi fra la soglia comunitaria e 20 milioni di euro, al fine di garantirne la qualificazione e competenza. Tale modifica è mutuata dal precedente d.P.R. n. 2017 del 2010. La lettera b) inserisce il comma 6-bis che dispone che, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee. Tale nuovo comma ripropone i contenuti del previgente articolo 28, allegato XXI, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in merito alle competenze del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, limitatamente alle Amministrazioni dello Stato, si ritiene necessario ripristinare. La lettera c), infine, inserisce il comma 8-bis il quale dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i criteri e le modalità per l'accREDITAMENTO di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis, nonché per la sorveglianza del sopra citato Servizio tecnico. Il
---	--	---

	Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.	nuovo comma è preposto al fine di garantire la competenza e credibilità dei soggetti, accreditati o certificati.
Articolo 27 <i>Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</i> 1. <i>Omissis.</i> 1-bis. Comma nuovo. 2. <i>Omissis.</i> 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al	Articolo 27 <i>Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</i> 1. <i>Omissis.</i> 1-bis. In caso di appalti Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. 2. <i>Omissis.</i> 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi nel termine di sessanta giorni decorrenti dal termine individuato in sede di conferenza, sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti	L'articolo 8 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 27 del codice in materia di "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori". In particolare, la lettera a) inserisce il comma 1-<i>bis</i> volto a prevedere che, in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultano scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni. La modifica proposta è finalizzata alla semplificazione del processo autorizzativo in tutti quei casi di riappalto, nei quali si sia in assenza di modifiche del progetto. La lettera b) apporta modifiche al comma 3, inserendo un termine di 60 giorni per la pronuncia da parte degli enti sul progetto e sulle relative interferenze, in quanto tale termine non è attualmente individuato dal codice. Inoltre, si propone che gli enti gestori presentino

tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, comma 3-<i>bis</i> e all'articolo 14-<i>quater</i>, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità. 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.	gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, comma 3-<i>bis</i> e all'articolo 14-<i>quater</i>, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità. 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.	un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze in sede di conferenza di servizi. La lettera c) modifica il comma 4 introducendo l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza e non più di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate. La lettera d) propone, al comma 5, una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate al precedente comma 4.
--	---	--

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. 7. <i>Omissis.</i>	6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 7. <i>Omissis.</i>	La lettera e) modifica il comma 6, al fine di prevedere la responsabilità patrimoniale in capo all'ente gestore per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze.
Articolo 28 <i>Contratti misti di appalto</i> 1 - 12. <i>Omissis.</i> 13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.	Articolo 28 <i>Contratti misti di appalto</i> 1 - 12. <i>Omissis.</i> 13. Comma soppresso.	L'articolo 9 dello schema di decreto abroga il comma 13 dell'articolo 28 del codice, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame, che disciplina i contratti misti. Tale disposizione, che prevede che le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure in materia di contratti misti di appalto solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo, è stata più correttamente inserita all'articolo 59. Si tratta dunque di una modifica di coordinamento tecnico del codice.

Articolo 29 <i>Principi in materia di trasparenza</i> 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 2 - 3. <i>Omissis.</i> 4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di	Articolo 29 <i>Principi in materia di trasparenza</i> 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. 2 - 3. <i>Omissis.</i> 4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di	L'articolo 10 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 precisando che gli atti oggetto di pubblicazione devono indicare prima dell'intestazione o in calce la data di pubblicazione sul profilo di committente. Stante la previsione del codice di pubblicazione degli atti su più di un profilo (del committente, ANAC, MIT), si chiarisce inoltre che i termini decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente. La lettera b) modifica il comma 4 prevedendo
--	---	--

competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente articolo, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	che l'interscambio delle informazioni di interoperabilità tra le banche dati avvenga anche con il MEF.
Articolo 30 <i>Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni</i> 1 - 3. Omissis. 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 5 - 7. Omissis. 7-bis. Comma nuovo.	Articolo 30 <i>Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni</i> 1 - 3. Omissis. 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. 5 - 7. Omissis. 7-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo	L'articolo 11 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 30 del codice in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare, alla lettera a), si propone di integrare il comma 4, riportando più correttamente all'interno di tale articolo, che disciplina i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, la disciplina della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, prevista dal codice con riferimento all'istituto del subappalto. Alla lettera b), si inserisce un comma 7-bis, al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura, in quanto, pur essendo presenti nel codice le relative

8. Omissis.	offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le esecuzioni di lavori prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. 8. Omissis.	definizioni, tale disciplina non è, allo stato, prevista nel codice. Nel nuovo comma, inoltre, si precisa che, per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, mentre, per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Si prevede, infine, che per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
Articolo 31 <i>Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</i> 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri	Articolo 31 <i>Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</i> 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai	L'articolo 12 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare, si propone di riscrivere il comma 5, secondo periodo, in modo da chiarire che, con l'atto dell'ANAC, sono, altresì, determinati l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non con il direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice.

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 2 - 4. Omissis. 5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8 [RIVIVE TESTO ORIGINARIO]. 6 - 11. Omissis. 12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,	compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. 2 - 4. Omissis. 5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo atto sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dei lavori. Fino all'adozione dell'atto di cui al presente comma si applica l'articolo 216, comma 8. 6 - 11. Omissis. 12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva	
--	---	--

costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. 13 - 14. Omissis.	relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. 13 - 14. Omissis.	
Articolo 32 <i>Fasi delle procedure di affidamento</i> 1. Omissis. 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 3 - 14. Omissis. 14-bis. Comma nuovo.	Articolo 32 <i>Fasi delle procedure di affidamento</i> 1. Omissis. 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3 - 14. Omissis. 14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.	L'articolo 13 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare, alla lettera a), si introducono elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante possa avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Alla lettera b), si aggiunge un nuovo comma 14-bis, introducendo la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, mutuandola dal regolamento previgente, chiarendo che le penali

	Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali di cui al primo periodo dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo di detto ammontare netto contrattuale. I capitolati e il computo metrico estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.	vanno stabilite nel contratto e sono commisurate ai giorni di ritardo nonché calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Si chiarisce inoltre che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.
PARTE II CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
TITOLO I RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA		
Articolo 35 <i>Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti</i> 1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni	Articolo 35 <i>Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti</i> 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni	L'articolo 14 dello schema di decreto apporta, alle lettere a) e b) mere modifiche di coordinamento all'articolo 35 del codice sulle soglie di rilevanza comunitaria.

aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 3 - 17. Omissis. 18. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 3 - 17. Omissis. 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	La modifica chiarisce che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell'appalto. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'importo stimato dell'appalto
---	--	--

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione sia una fideiussione troppo onerosa. Inoltre, si apporta una correzione ad un refuso con riferimento all'articolo 106 che è sostituito dal corretto riferimento all'articolo 107.
Articolo 36 <i>Contratti sotto soglia</i> 1. Omissis. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:	Articolo 36 <i>Contratti sotto soglia</i> 1. Omissis. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:	

a) - b) <i>omissis</i>; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) <i>omissis</i>. 3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.	a) - b) <i>omissis</i>; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) <i>omissis</i>. 3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le procedure di cui al comma 2. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2,	L'articolo 15 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. In particolare, la lettera a) sopprime l'erroneo riferimento all'articolo 63, in quanto la procedura cui fare ricorso è quella riportata alla lettera c) del comma 2. La lettera b) è volta a chiarire che le procedure di affidamento per le opere a scomputo sono le procedure ordinariamente previste per tutti gli altri affidamenti. Alla lettera c) si apportano modifiche al comma 4, prevedendo che per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applicano le modalità di calcolo previste dall'articolo 35, comma 9. Ciò peraltro consente di risolvere anche un Eu Pilot. La lettera d) riscrive il comma 5 prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione appaltante estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nel caso, inoltre, di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), in
---	--	---

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Comma nuovo. 7 - 9. Omissis.	lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80. 6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono a controlli a campione al fine di verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, in capo agli aggiudicatari. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica a campione di cui al periodo precedente sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è svolta effettuata a campione, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. 7 - 9. Omissis.	materia di fallimento o liquidazione coatta. La lettera e) sopprime il primo e il secondo periodo del comma 6 al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al comma 5. La lettera f) introduce il comma 6-bis, volto a prevedere che nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che nei mercati elettronici la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Le modifiche di cui alle lettere d), e) ed f) sono volte a semplificare, pertanto, le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l'attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all'articolo 81 risulta poco chiara e non introduce una misura di semplificazione.
--	--	--

TITOLO II
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Articolo 37 <i>Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</i> 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.	Articolo 37 <i>Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</i> 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.	L'articolo 16 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, coordinandole con le disposizioni di cui all'articolo 38, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare, le modifiche di cui alle lettere a), c), d) e) ed f) [commi 1, 4, 6, 7 e 8], sono volte a chiarire quali sono i soggetti destinatari della disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, chiarendo che tale disciplina riguarda le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati. La lettera b) apporta, invece, una correzione al comma 2, eliminando il riferimento alla procedura ordinaria; ciò al fine di prevedere che l'affidamento a una centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori tramite la stessa o mediante aggregazione non necessita di evidenza pubblica.
---	--	---

3. <i>Omissis.</i> 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 5. <i>Omissis.</i> 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38. 7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;	3. <i>Omissis.</i> 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori e a stazioni appaltanti qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 5. <i>Omissis.</i> 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza — soggetto aggregatore o stazione appaltante qualificati ai sensi dell'articolo 38. 7. Le centrali di committenza — i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;	
--	--	--

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5. 9 - 14. <i>Omissis.</i>	c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. 8. Le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5. 9 - 14. <i>Omissis.</i>	
Articolo 38 <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza</i> 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	Articolo 38 <i>Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza</i> 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC per la qualificazione.	L'articolo 17 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. In particolare, alla lettera a), al comma 1, sopprime la parola "regionali", al fine di chiarire che i soggetti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali ma tutti quelli ricompresi nell'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, ossia anche le città metropolitane e gli enti di area vasta. Si chiarisce, inoltre, che le amministrazioni, la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC. Ciò al fine di meglio chiarire quali siano i soggetti che sono iscritti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di diritto.

2 - 3. Omissis. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 5-bis) lettera nuova;	2 - 3. Omissis. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi	Alla lettera b), punto 1), si propone una modifica al comma 4 volta a consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio anziché nel triennio, come previsto dal codice. Ciò in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio. Inoltre, mediante l'inserimento dei punti 5-bis e 5-ter, si introducono ulteriori requisiti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.
---	--	--

5-ter) lettera nuova; b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 2-bis) lettera nuova; 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.	dell'articolo 213, comma 9; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3; b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.	Al punto 2), invece, si prevede un ulteriore requisito premiante, integrando la lettera b) del comma 4 dell'articolo 38.
TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO		

CAPO I
MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 44 <i>Digitalizzazione delle procedure</i> 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.	Articolo 44 <i>Digitalizzazione delle procedure</i> 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.	L'articolo 18 dello schema di decreto modifica l'articolo 44, comma 1, prevedendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Attualmente, l'articolo 44 prevede che le predette modalità siano definite, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza.
Articolo 46 <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria</i> 1 - 2. <i>Omissis.</i> 2-bis. Comma nuovo.	Articolo 46 <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria</i> 1 - 2. <i>Omissis.</i> 2-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione	

	di direttore tecnico e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, possono continuare a svolgere tali funzioni.	
Articolo 47 <i>Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</i> 1. <i>Omissis.</i> 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.	Articolo 47 <i>Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</i> 1. <i>Omissis.</i> 2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a devono essere quelli da esso maturati direttamente dal consorzio. Solo in quest'ultimo caso, i requisiti del consorzio stabile e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89.	L'articolo 19 dello schema di decreto, riformulando il comma 2 dell'articolo 47 del codice, mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.
Articolo 48 <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti</i> 1 - 7. <i>Omissis.</i> 7-bis. Comma nuovo.	Articolo 48 <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti</i> 1 - 7. <i>Omissis.</i> 7-bis. È fatto divieto per il consorzio stabile e	L'articolo 20 dello schema di decreto modifica

8. <i>Omissis.</i> 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 10 - 16. <i>Omissis.</i> 17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,	per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per motivi fatti o atti sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. 8. <i>Omissis.</i> 9. E' vietata l'associazione in partecipazione in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara. 10 - 16. <i>Omissis.</i> 17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,	l'articolo 48 del codice. In particolare, alla lettera a), inserisce un comma 7-bis, che introduce il divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, per l'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che ciò non sia necessario per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica non serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Tale disposizione apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e si rende necessaria in considerazione del fatto che, nel vigente quadro normativo, non è del tutto pacifico se e in che limite sia possibile per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara; essa, tra l'altro, è confortata anche dagli orientamenti interpretativi in materia (cfr. parere Anac AG 49/2013). Alla lettera b), si chiarisce che si può procedere a modificazioni alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e delle associazioni in partecipazioni, in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara.
--	--	---

qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.	qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.	Alla lettera c), viene modificato il comma 19, chiarendo che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove il raggruppamento si riduca ad un'unica impresa, fermo restando che il soggetto rimanente debba avere i requisiti necessari. Ciò in quanto su tale punto la legislazione vigente non è chiara. Tale precisazione è in linea con l'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in considerazione della funzione della norma che è quella "di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da
---	---	---

19-bis. Comma nuovo. 19-ter. Comma nuovo.	19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.	parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Alla lettera d), sono inseriti i commi 19-bis e 19-ter, al fine di precisare che le modifiche soggettive, nei casi di fallimento o di recesso, sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara. Infatti, attualmente non è precisato se le modifiche soggettive nei casi di cui ai commi 17, 18 e 19 siano ammesse anche con riferimento ai consorzi, con particolare riferimento ai consorzi ordinari, ai consorzi stabili ed ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, in quanto i concorrenti ricorrono sovente a tali forme di aggregazione per partecipare alle gare.
Articolo 50 <i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi</i> 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.	Articolo 50 <i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi</i> 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.	L'articolo 21 dello schema di decreto modifica l'articolo 50 al fine di garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono - per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea - l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Articolo 53 <i>Accesso agli atti e riservatezza</i> 1 -4. Omissis. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 6. Omissis.	Articolo 53 <i>Accesso agli atti e riservatezza</i> 1 -4. Omissis. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 6. Omissis.	L'articolo 22 dello schema di decreto modifica l'articolo 53 del codice, con riguardo agli appalti segretati, proponendo, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori.
---	---	---

SEZIONE II TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI		
Articolo 58 <i>Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</i> 1 - 2. Omissis. 3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara. 4 - 10. Omissis.	Articolo 58 <i>Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</i> 1 - 2. Omissis. 3. Comma abrogato. 4 - 10. Omissis.	L'articolo 23 dello schema di decreto abroga il comma 3 dell'articolo 58 del codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice eliminando, per motivi di semplificazione, la verifica in corso di gara sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3 che prevede che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti.
CAPO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI		
Articolo 59 <i>Scelta delle procedure</i> 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i	Articolo 59 <i>Scelta delle procedure</i> 1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i	L'articolo 24 dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. In

presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. 1-bis. Comma nuovo. 1-ter. Comma nuovo.	presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria di cui all'articolo 187. Il divieto di cui al terzo periodo non si applica per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultano approvati alla data di entrata in vigore del presente codice. Si applica l'articolo 216, comma 4-bis. 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo. 1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando	particolare, la lettera a) modifica il comma 1 del predetto articolo 59 per renderlo coerente con le modifiche introdotte dalla lettera b). Inoltre, si chiarisce che nella più ampia definizione di partenariato pubblico privato rientra anche la locazione finanziaria e che il divieto non si estende alle opere i cui progetti preliminari e definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del codice. La lettera b) introduce i commi 1-bis e 1-ter. Il comma 1-bis che sostanzialmente riproduce la previsione stralciata dall'attuale articolo 28 del codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della relativa legge delega, che prevede l'alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo. Il comma 1-ter, invece, prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i
---	--	--

2 - 5. Omissis.	ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.	presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.
Articolo 62 <i>Procedura competitiva con negoziazione</i> 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2 - 12. Omissis.	Articolo 62 <i>Procedura competitiva con negoziazione</i> 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2 - 12. Omissis.	L'articolo 25 dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. Tale modifica è volta a chiarire che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C, sono tra loro alternativi.
CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI		
SEZIONE I BANDI E AVVISI		
Articolo 76 <i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i> 1 - 2. Omissis. 3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina	Articolo 76 <i>Informazione dei candidati e degli offerenti</i> 1 - 2. Omissis. 3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ai sensi del con le modalità di cui	L'articolo 26 dello schema di decreto modifica l'articolo 76, comma 3, del codice, introducendo, come modalità di avviso ai concorrenti, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e non soltanto la PEC. Si tratta, nello specifico, di una norma di

le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.	all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.	coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale. L'introduzione della nuova disciplina proposta consente da un lato di fornire alle stazioni appaltanti un ventaglio maggiore di mezzi di comunicazione e dall'altro si pone in linea con quanto stabilito in tema di obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici previsto dall'articolo 40 del codice dei contratti pubblici (l'articolo 40 infatti fa espresso riferimento ai mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 5-bis del CAD).
4 - 6. Omissis.	4 - 6. Omissis.	

SEZIONE II
SELEZIONE DELLE OFFERTE

Articolo 77 <i>Commissione di aggiudicazione</i> 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. Omissis. 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da	Articolo 77 <i>Commissione giudicatrice</i> 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. Omissis. 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da	L'articolo 27 dello schema di decreto modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa. In particolare, alla lettera a), si modifica l'attuale rubrica dell'articolo con la seguente "Commissione giudicatrice". La lettera b) modifica il comma 1, ed è volta a precisare che il ricorso obbligatorio alla nomina delle commissioni di gara, previsto nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ha in tutti i casi in cui si applica l'offerta economicamente più vantaggiosa, ivi compresi quelli in cui la valutazione avvenga sulla base del solo costo. Alla lettera c), al fine di una maggiore trasparenza, vengono apportate modifiche al comma 3. In particolare, sono sostituiti il secondo e terzo
---	---	---

CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori **regionali** di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. ~~Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.~~ La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. **L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindi giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione.** La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti **per i servizi e le forniture** di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro** o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare **alcuni** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, **escluso il Presidente**. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**

periodo, e si prevede che l'ANAC comunichi alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti delle commissioni, da nominare nel rispetto del principio di rotazione. Inoltre, viene inserita la previsione che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

Alla lettera d), si modifica il comma 4, prevedendo che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura, ciò in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato (parere 2 agosto 2016 n. 1767) che ha chiarito che la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara.

5. <i>Omissis.</i> 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7 - 8. <i>Omissis.</i> 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. 10 - 13. <i>Omissis.</i>	5. <i>Omissis.</i> 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al capo II del titolo primo secondo, libro secondo del codice penale nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7 - 8. <i>Omissis.</i> 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano il possesso dei suddetti requisiti nonché di quelli indicati nell'atto dell'ANAC di cui all'articolo 78. La verifica negativa il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e il sorteggio la comunicazione di un nuovo esperto. 10 - 13. <i>Omissis.</i>	Alla lettera e), si modifica il comma 6, introducendo, tra le disposizioni da applicarsi ai commissari e ai segretari delle commissioni, anche quelle di cui al capo II del titolo primo libro secondo del codice penale; Alla lettera f), si inseriscono due nuovi periodi al comma 9, volti a prevedere che le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano il possesso dei requisiti dei commissari e, in caso di verifica negativa o di dichiarazione di incompatibilità dei candidati, comunicano tempestivamente all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo.
Articolo 78 <i>Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici</i> 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo	Articolo 78 <i>Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici</i> 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo	L'articolo 28 dello schema di decreto modifica

aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. 1-bis. Comma nuovo.	aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale, articolato su base regionale, obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. 1-bis. Con l'atto di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche e invece nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.	l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. In particolare, alla lettera a) si propongono modifiche al comma 1 volte a prevedere l'articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte. Alla lettera b), è introdotto il principio, contenuto in nuovo comma 1-bis, secondo cui le sedute della commissione di aggiudicazione sono di norma pubbliche, salvo quelle previste per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificamente individuate.
Articolo 79 <i>Fissazione dei termini</i> 1 - 5. Omissis. 5-bis. Comma nuovo.	Articolo 79 <i>Fissazione dei termini</i> 1 - 5. Omissis. 5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel	L'articolo 29 dello schema di decreto prevede l'inserimento del comma 5-bis dell'articolo 79 del codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di <i>e-procurement</i>. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l'utilizzo dei mezzi elettronici andrà

	rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale all'importanza alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene, in deroga agli articoli 72 e 73, attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.	assumendo, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all'articolo 30 del codice.
Articolo 80 <i>Motivi di esclusione</i> 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) - g) <i>omissis</i>.	Articolo 80 <i>Motivi di esclusione</i> 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) - g) <i>omissis</i>.	L'articolo 30 dello schema di decreto prevede modifiche all'articolo 80 del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. In particolare, le lettere a) [comma 1] ed e) [comma 5] sopprimono la previsione dell'esclusione dell'appaltatore, nel caso di mancanza di requisiti da parte del subappaltatore, in tali casi si applicherà, dunque, la disciplina generale che prevede l'obbligo di sostituzione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-<i>bis</i>, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.	2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-<i>bis</i>, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.	La lettera b) individua con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche, ai sensi della normativa antimafia. La lettera c) chiarisce che l'esclusione di un operatore economico si riferisce sia alle ipotesi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia alle ipotesi di sussistenza delle cause antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 80 ed inoltre si chiarisce che l'esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli istitori e dei procuratori generali.
--	---	--

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) - f) <i>omissis</i>;	4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: a) - f) <i>omissis</i>;	La lettera d) chiarisce che l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, quali, ad esempio, Inarcassa. Alla lettera e), si apportano modifiche al comma 5. Oltre a sopprimere la previsione dell'esclusione dell'appaltatore, in caso di mancanza di requisiti del subappaltatore, vengono inserite le lettere f-bis) e f-ter) volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere non presentate sia nella procedura in corso, sia in
--	---	---

f-bis) lettera nuova; f-ter) lettera nuova; g) - m) <i>omissis</i>. 6 - 9. Omissis. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 11. Omissis. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini	f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; g) - m) <i>omissis</i>. 6 - 9. Omissis. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. Nel caso di illeciti diversi da quelli di cui al comma 1, la durata massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non può essere superiore a tre anni decorrenti dal definitivo accertamento giudiziale del fatto costituente l'illecito. 11. Omissis. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto ovvero ai fini della qualificazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel	procedure precedenti come risultante dall'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC. Si corregge inoltre un refuso alla lettera i). Alla lettera f), si integra il comma 10, prevedendo che la durata massima dell'incapacità di contrattare con la P.A., conseguente alla commissione di illeciti professionali, non può eccedere i tre anni, chiarendo che tale termine decorre dal definitivo accertamento giudiziale del fatto illecito. Alla lettera g) si chiarisce, al comma 12, che le false dichiarazioni o false documentazioni che la stazione appaltante deve segnalare all'ANAC non ineriscono solo alle procedure di gara e agli affidamenti di subappalto ma anche alle dichiarazioni inerenti la richiesta di qualificazione.
---	--	---

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 12-bis. Comma nuovo. 13 - 14. Omissis.	casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 12-bis. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13 - 14. Omissis.	Alla lettera h), si propone l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 12, volto a prevedere che anche le SOA - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione - ne diano segnalazione all'ANAC che, in caso accerti il dolo o la colpa grave, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dello stesso dalle procedure di gara fino ad un periodo massimo di due anni.
Articolo 81 <i>Documentazione di gara</i> 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. 2 - 4. Omissis.	Articolo 81 <i>Documentazione di gara</i> 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. 2 - 4. Omissis.	L'articolo 31 dello schema di decreto modifica l'articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara. L'articolo 81, nella sua attuale formulazione, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice, venga acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". Con la modifica si propone di estendere l'utilizzo della citata Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una

		semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.
Articolo 82 <i>Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova</i> 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2 - 3. Omissis.	Articolo 82 <i>Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova</i> 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. 2 - 3. Omissis.	L'articolo 32 dello schema di decreto modifica l'articolo 82 del codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. Tale articolo prevede che le amministrazioni possono esigere dagli operatori economici un rapporto o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, che attesti la conformità ai requisiti prescritti per l'aggiudicazione dell'appalto. In particolare si apportano modifiche al comma 1, volte a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. Nel caso in cui la predetta normativa non sia presente, sono utilizzati i rapporti e i certificati rilasciati dagli organismi, secondo quanto previsto dalla legislazione degli Stati membri.

Articolo 83 <i>Criteri di selezione e soccorso istruttorio</i> 1 - 4. Omissis. 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. 6 - 7. Omissis. 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a	Articolo 83 <i>Criteri di selezione e soccorso istruttorio</i> 1 - 4. Omissis. 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. 6 - 7. Omissis. 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a	L'articolo 33 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 83 del codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. In particolare, la lettera a), modifica il comma 5, che prevede, nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto. La lettera b) apporta modifiche al comma 8 volte a chiarire che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come peraltro avveniva nella disciplina
---	---	---

confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la

confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. **Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.** I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda, con esclusione di quelle incidenti sulle valutazioni del merito dell'offerta economica e di quella tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente è escluso dalla gara.

previgente. Si prevede, inoltre, che nel bando, debba essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti.

La lettera c) riscrive il comma 9 proponendo un nuovo meccanismo del soccorso istruttorio, con l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato.

regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono **la capacità strutturale e di affidabilità** dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore del presente codice. **Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.** I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, **del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché** dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. **Tengono conto altresì della**

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono **l'affidabilità** dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente codice. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. **Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del presente codice. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore del presente codice conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.**

Alla lettera g) si apportano alcune modifiche al comma 10 riguardante l'istituzione presso ANAC del sistema di rating di impresa. Tali modifiche sono state proposte dalla stessa ANAC alla luce di approfondimenti della disciplina vigente, che come formulata presenta alcune criticità applicative. Tali approfondimenti sono stati sviluppati in molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici. Le proposte di modifiche tengono conto anche dell'esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di gold plating. Le modifiche sono volte, in particolare, a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del sistema di rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. Si provvede a coordinare correttamente lo strumento con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Si provvede anche a rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa, individuandone pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell'impresa esecutrice. Viene inoltre prorogato il termine per l'adozione delle linee guida sul rating previste nella norma, prevedendo la predetta adozione entro 180 giorni. Ciò in quanto si tratta di attività particolarmente complessa e che richiede un'indagine articolata, coinvolgente diversi soggetti a livello istituzionale.

regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.		
Articolo 84 <i>Sistema unico di qualificazione degli operatori economici</i> 1 - 3. Omissis. 4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.	Articolo 84 <i>Sistema unico di qualificazione degli operatori economici</i> 1 - 3. Omissis. 4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione di lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.	L'articolo 34 dello schema di decreto introduce modifiche all'articolo 84 <i>"Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"</i> del codice. In particolare, alla lettera a) viene modificato il comma 4, alla lettera b), prevedendo che, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5 - 6. Omissis. 7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione.	5 - 6. Omissis. 7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato, mediante attività diretta e indiretta, in almeno cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione.	Alla lettera b) si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre a cinque anni, il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica. Alla lettera c) si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: “<i>organismi di certificazione</i>” con le seguenti: “<i>organismi di attestazione</i>”, in quanto l’attuale formulazione è
--	---	--

Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. 9 - 12. Omissis.	Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. 9 - 12. Omissis.	affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l'accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall'Ente unico nazionale.
Articolo 85 <i>Documento di gara unico europeo</i> 1 - 4. Omissis. 5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 6 - 8. Omissis.	Articolo 85 <i>Documento di gara unico europeo</i> 1 - 4. Omissis. 5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 6 - 8. Omissis.	L'articolo 35 dello schema di decreto modifica il comma 5 dell'articolo 85 del codice in materia di Documento di gara unico europeo eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 <i>"Mezzi di prova"</i> e, se del caso, all'articolo 87 <i>"Certificazione della qualità"</i>, al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.

Articolo 86 <i>Mezzi di prova</i> 1 - 5. Omissis. 5-bis. Comma nuovo. 6. Omissis.	Articolo 86 <i>Mezzi di prova</i> 1 - 5. Omissis. 5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC nelle con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere. 6. Omissis.	L'articolo 36 dello schema di decreto inserisce il comma 5-bis all'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". Tali modifiche sono finalizzate a limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 213, comma 13.
Articolo 89 <i>Avvalimento</i> 1 - 10. Omissis. 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore	Articolo 89 <i>Avvalimento</i> 1 - 10. Omissis. 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento	L'articolo 37 dello schema di decreto modifica l'articolo 89, comma 11, del codice, in materia di avvalimento. In particolare, alla lettera a) sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere superspecialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tali modifiche si rendono opportune in quanto l'attuale

dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.	dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.	comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere superspecialistiche che rientrino nell'oggetto dell'appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all'applicazione del divieto nell'eventualità che le opere superspecialistiche rappresentino la categoria prevalente dell'appalto stesso. Alla lettera b), si propone di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l'esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA in luogo di quelli per l'esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.
Articolo 93 <i>Garanzie per la partecipazione alla procedura</i> 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un	Articolo 93 <i>Garanzie per la partecipazione alla procedura</i> 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della	L'articolo 38 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura. In particolare, alla lettera a) si inserisce un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell'articolo.

raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 2 - 5. Omissis. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento	garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 2 - 5. Omissis. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento	La lettera b) modifica il comma 6 prevedendo che, ai fini dell'escussione della garanzia, sia sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; ciò peraltro è coerente con un'osservazione formulata dal Consiglio di Stato. La lettera c), al pari della lettera a), è volta ad apportare modifiche alla disciplina sulle garanzie al fine di semplificarne l'attuazione. Con tale lettera, che modifica il comma 7, si specificano le modalità di calcolo delle successive riduzioni dell'importo della garanzia, chiarendo che ogni riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente e che anche la riduzione prevista per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica, è cumulabile con quelle previste nei periodi precedenti.
---	---	---

del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (<i>carbon footprint</i>) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social <i>accountability</i> 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 8. Omissis.	del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (<i>carbon footprint</i>) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social <i>accountability</i> 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 8. Omissis.	
--	--	--

8-bis. Comma nuovo. 9 - 10. Omissis.	8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 9 - 10. Omissis.	La lettera d), infine, prevede un nuovo comma, dopo il comma 8, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all'articolo 103, comma 9.
TITOLO IV AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI		
Articolo 95 <i>Criteri di aggiudicazione dell'appalto</i> 1 - 3. Omissis. 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; c-bis) lettera nuova.	Articolo 95 <i>Criteri di aggiudicazione dell'appalto</i> 1 - 3. Omissis. 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 59; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; c-bis) quando ricorrano i presupposti	L'articolo 39 dello schema di decreto modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare, la lettera a) apporta modifiche al comma 4, volte a far salvo quanto previsto dall'articolo 59 in materia di scelta delle procedure, laddove si prevede che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro. Inoltre, alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo inferiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

5. <i>Omissis.</i> 6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) - c) <i>omissis</i>; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) - g) <i>omissis</i>. 7 - 9. <i>Omissis.</i> 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). 5. <i>Omissis.</i> 6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) - c) <i>omissis</i>; d) lettera abrogata; e) - g) <i>omissis</i>. 7 - 9. <i>Omissis.</i> 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.	La lettera b) introduce la previsione che la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica.
---	---	--

11 - 12. Omissis. 13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente. 14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto; b) - d) <i>omissis.</i> 15. Omissis.	11 - 12. Omissis. 13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente. 14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono collegate all'oggetto dell'appalto; b) - d) <i>omissis.</i> 15. Omissis.	La lettera c) apporta una modifica formale al comma 13, sostituendo il termine <i>"legalità"</i> con quello più corretto di <i>"impresa"</i>, riferito al rating; Alla lettera d), si modifica la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l'oggetto dell'appalto.
---	---	--

Articolo 97 <i>Offerte anormalmente basse</i> 1. <i>Omissis.</i> 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;	Articolo 97 <i>Offerte anormalmente basse</i> 1. <i>Omissis.</i> 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata, nei casi in cui siano ammesse almeno dieci offerte, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;	L'articolo 40 dello schema di decreto modifica l'articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell'alea dell'anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all'esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare, la lettera a) prevede, modificando il comma 2, che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l'applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l'anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi.
--	---	---

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 4. <i>Omissis.</i> 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;	d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti e in termini percentuali di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 4. <i>Omissis.</i> 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;	La lettera b) introduce, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso. La lettera c), al comma 5 indica correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla sicurezza, anziché al comma 9 come previsto attualmente, e si corregge il riferimento al costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016.
---	---	---

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 6 - 7. Omissis. 8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 9. Omissis.	b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. [TESTO ORIGINARIO] 6 - 7. Omissis. 8. Per lavori di importo superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto presenta carattere transfrontaliero. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 9. Omissis.	La lettera d) modifica il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per esclusione automatica dalla gara inserendo l'esclusione automatica per appalti di importo pari o inferiore a un milione di euro, tali previsioni riguardano, comunque, gli appalti che non presentino carattere transfrontaliero. Ciò al fine di semplificare le attività connesse alle procedure di gara per appalti di importo limitato di lavori, servizi e forniture, escludendo la verifica obbligatoria dell'offerta anomala.
--	--	--

Articolo 98 <i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i> 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2 - 5. <i>Omissis.</i>	Articolo 98 <i>Avvisi relativi agli appalti aggiudicati</i> 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2 - 5. <i>Omissis.</i>	
Articolo 99 <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i> 1 - 4. <i>Omissis.</i> 5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.	Articolo 99 <i>Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti</i> 1 - 4. <i>Omissis.</i> 5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.	L'articolo 41 dello schema di decreto propone una modifica all'articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l'articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, "appare troppo stringente".

TITOLO V ESECUZIONE		
Articolo 101 <i>Soggetti delle stazioni appaltanti</i> 1 - 3. Omissis. 3-bis. Comma nuovo. 4 - 6. Omissis.	Articolo 101 <i>Soggetti delle stazioni appaltanti</i> 1 - 3. Omissis. 3-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso di una esperienza almeno quinquennale, possono essere autorizzati a svolgere tali funzioni. 4 - 6. Omissis.	L'articolo 42 dello schema di decreto modifica l'articolo 101 rubricato "Soggetti delle stazioni appaltanti" del codice, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma dopo il 3 che prevede la possibilità di conservare l'incarico, per quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del codice, svolgevano la funzione di direttore tecnico. Con tale previsione si consente ai tecnici non laureati delle stazioni appaltanti di continuare a firmare i progetti.
Articolo 102 <i>Collaudo</i> 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e	Articolo 102 <i>Collaudo e verifica di conformità</i> 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e	L'articolo 43 dello schema di decreto modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata "Collaudo e verifica di conformità". In particolare, alla lettera a) si provvede, al comma 1, a sostituire le parole "del direttore dell'esecuzione" con quelle più corrette di "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. Alla lettera b) si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal

delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. 3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il	delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Fino all'adozione del citato decreto di cui al comma 8 per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di	responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione. Inoltre, si precisa che fino all'adozione del decreto previsto al comma 8, per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 103 del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente. Alla lettera c) si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità. La lettera d) modifica il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un
--	--	--

novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. <i>Omissis.</i> 6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:	cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. <i>Omissis.</i> 6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il compenso spettante per l'attività di controllo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:	termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell'articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006. La lettera e) riscrive il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede inoltre che, in caso di carenza di organico, si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP; Alla lettera f) si propone l'inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l'esclusione
--	---	---

a) - d) <i>omissis</i>; d-bis) lettera nuova. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16. 8-bis. Comma nuovo. 9. <i>Omissis.</i>	a) - d) <i>omissis</i>; d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, e anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui al comma 8-bis. 8-bis. Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 9. <i>Omissis.</i>	dall'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. Alla lettera g) si stabilisce, al comma 8, in coordinamento con la modifica apportata nella successiva lettera e), che rientrano nel periodo transitorio, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma 8, le disposizioni contenute nel nuovo comma 8-bis, riferite al certificato di regolare esecuzione. Alla lettera h), si inserisce un nuovo comma che prevede che, in caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è invece facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. In questi casi, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La previsione tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, rese in sede di parere sulle linee guida sul direttore dei lavori.
Articolo 103 <i>Garanzie definitive</i> 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata	Articolo 103 <i>Garanzie definitive</i> 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata	L'articolo 44 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 103 del codice in materia di

"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta	"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 [RIVIVE TESTO ORIGINARIO], pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta	disciplina delle garanzie definitive. In particolare, alla lettera a), si provvede a correggere un refuso non inserito in sede di errata corrige.
---	---	--

per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3 - 8. Omissis. 9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 10. Omissis. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,	per il completamento dei lavori servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3 - 8. Omissis. 9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 10. Omissis. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni	Alla lettera b), si modifica il comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal nuovo codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni. La lettera c) apporta delle modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti
---	--	---

debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.	che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.	nel medesimo comma.
Articolo 104 <i>Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore</i> 1 - 9. Omissis. 10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.	Articolo 104 <i>Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore</i> 1 - 9. Omissis. 10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.	L'articolo 45 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 104 in materia di disciplina delle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. In particolare, la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.
Articolo 105 <i>Subappalto</i> 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le	Articolo 105 <i>Subappalto</i> 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del	L'articolo 46 dello schema di decreto modifica l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa

disposizioni del presente articolo. 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.	presente articolo. 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; per i lavori, le attività comunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura	C.406/414. In particolare, con la lettera a), si sopprime al comma 1 la locuzione “di norma” al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificamente previste dal medesimo articolo. Alla lettera b) si modifica il comma 2. In particolare si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e all'importo complessivo del contratto solo nel caso di servizi e forniture. Tale disposizione aveva dato luogo, infatti, a molteplici questioni interpretative e, pertanto, si è scelto di tornare a quella previgente. Inoltre, si prevede che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
--	---	---

3. <i>Omissis.</i> 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi e	affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 3. <i>Omissis.</i> 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. c) lettera soppressa. 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il limite di cui al comma 2, terzo periodo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori prima della stipula del contratto in	La lettera c) sopprime la lettera c) del comma 4, che prevede l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. La lettera d) modifica il comma 5 prevedendo che, per le opere cosiddette "superspecialistiche", il limite dell'eventuale subappalto coincide con quello previsto al comma 2. La lettera e) apporta modifiche al comma 6, volte a spostare l'indicazione della terna dei
--	---	---

forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35. 7 - 13. Omissis. 14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli <i>standard</i> qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35. 7 - 13. Omissis. 14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli <i>standard</i> qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il divieto di ribasso sui costi della manodopera deve essere inteso come rispetto dell'obbligo di cui al comma 9, secondo periodo. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza	subappaltatori al momento della stipulazione del contratto ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto da parte delle stazioni appaltanti, che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede che l'indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni, In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Alla lettera f) si modifica il comma 14 al fine di meglio chiarire il divieto di ribasso sui costi della manodopera.
---	---	---

15 - 22. Omissis.	previsti dalla normativa vigente. 15 - 22. Omissis.	
Articolo 106 <i>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i> 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) - e) <i>omissis.</i> 2. Ferma restando la responsabilità dei	Articolo 106 <i>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia</i> 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi o opzioni e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) - e) <i>omissis.</i> 2. Qualora la necessità di modificare il	L'articolo 47 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare, la lettera a) chiarisce che il riferimento operato da tale articolo alla lettera a), comma 1, va riferito oltre che ai prezzi anche alle opzioni, in aderenza, peraltro a quanto dall'articolo 63 della direttiva 24/2014. La mancata previsione del termine opzioni all'interno dell'articolo 106 crea difficoltà operative nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'articolo 196 è inoltre collegata all'articolo 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni. La lettera b) modifica l'alinella del comma 2 volta

progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 3 - 13. Omissis. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione	contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 3 - 13. Omissis. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione	a disciplinare la variante per errore progettuale, non prevista dal comma 1, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del <i>de minimis</i>; ciò al fine di porre rimedio ad un vuoto normativo in materia. La lettera c) modifica il comma 14 introducendo un termine entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.
---	--	--

appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.	appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita, entro trenta giorni dal ricevimento delle varianti di cui al secondo periodo, i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.	
Articolo 110 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione</i> 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 2. <i>Omissis.</i> 3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi	Articolo 110 <i>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione</i> 1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. <i>Omissis.</i> 3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi	L'articolo 48 dello schema di decreto modifica il comma 110 del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. In particolare, le lettere a) e b) modificano i commi 3 e 4 eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati. La lettera c) apporta modifiche al comma 5 volte a prevedere che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola non i pagamenti sia retributivi sia contributivi

ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC. 5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.	ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato. 5. Il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.	dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.
--	---	---

6. Omissis.	6. Omissis.	
Articolo 111 <i>Controllo tecnico, contabile ed amministrativo</i> 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. 1-bis. Comma nuovo. 1-ter. Comma nuovo.	Articolo 111 <i>Controllo tecnico, contabile ed amministrativo</i> 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. 1-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione. 1-ter. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente	L'articolo 49 dello schema di decreto modifica l'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 recependo le osservazioni del parere del Consiglio di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione. La proposta, pertanto, è volta a prevedere, in norma, che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori è affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno. La lettera b) inserisce i commi 1-bis e 1-ter finalizzati a precisare che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con decreto, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione nonché ad inserire tra le spese a disposizione della stazione appaltante in fase di direzione lavori anche quelle per accertamenti di laboratorio e spese per oneri di sicurezza,

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.	previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi. 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.	prevedendo che i criteri per la determinazione dei costi siano stabiliti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. La lettera c) modifica il comma 2 prevedendo che il direttore dell'esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell'appalto.
Articolo 113 <i>Incentivi per funzioni tecniche</i> 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto	Articolo 113 <i>Incentivi per funzioni tecniche</i> 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto	L'articolo 50 dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 chiarendo che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi, oltre che per i lavori.

legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3 - 5. <i>Omissis.</i>	legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. 3 - 5. <i>Omissis.</i>	La lettera b) modifica il comma 2 apportando delle correzioni ad alcuni termini. Si prevede, inoltre, che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Tale esplicitazione dell'utilizzabilità del fondo a favore delle centrali di committenza assume un rilievo incentivante molto utile per promuoverne la formazione dei dipendenti nei territori.
Articolo 113-bis Articolo nuovo	Articolo 113-bis <i>Termini di pagamento degli acconti e del saldo</i> 1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.	L'articolo 51 dello schema di decreto introduce, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 113-bis inserisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro

		ordinamento.
TITOLO IV REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO		
CAPO I APPALTI NEI SETTORI SPECIALI		
SEZIONE III SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE		
Articolo 136 <i>Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione</i> 1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. 2 - 3. Omissis.	Articolo 136 <i>Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione</i> 1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. 2 - 3. Omissis.	L'articolo 52 dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, al fine di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

Articolo 137 <i>Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi</i> 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. 2 - 4. Omissis.	Articolo 137 <i>Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi</i> 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. 2 - 4. Omissis.	L'articolo 53 dello schema di decreto apporta una correzione ad un refuso presente nell'articolo 137 del codice.
SEZIONE IV SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE		
Articolo 140 <i>Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali</i> 1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: a) mediante un avviso di gara; b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso	Articolo 140 <i>Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali</i> 1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità: a) mediante un avviso di gara; b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso	L'articolo 54 dello schema di decreto modifica l'articolo 140 del codice recante “<i>Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali</i>”. Poiché esso prevede l'applicazione a tali settori delle norme previste per i settori ordinari, la modifica è conseguente a quanto previsto al successivo articolo 56, precisando tuttavia che il sottosoglia nei settori speciali è specifico.

periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa. 2 - 4. Omissis.	periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa. 2 - 4. Omissis.	
Articolo 141 <i>Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali</i> 1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156. 2 - 5. Omissis.	Articolo 141 <i>Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali</i> 1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, e 2, 155 e 156. 2 - 5. Omissis.	L'articolo 55 dello schema di decreto modifica l'articolo 141 del codice rubricato "<i>Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali</i>", sostituendo il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali.
CAPO II APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI	CAPO II APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI	
Articolo 142 <i>Pubblicazione degli avvisi e dei bandi</i> 1 - 2. Omissis. 3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 140 rendono noto il risultato della procedura d'appalto	Articolo 142 <i>Pubblicazione degli avvisi e dei bandi</i> 1 - 2. Omissis. 3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono noto il risultato della procedura	L'articolo 56 dello schema di decreto modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, per

mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4 - 5. Omissis. 5-bis. Comma nuovo. 5-ter. Comma nuovo. 5-quater. Comma nuovo. 5-quinquies. Comma nuovo.	d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4 - 5. Omissis. 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore. 5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.	risolvere alcune criticità dell'attuale disciplina con particolare riferimento all'applicazione della legislazione di settore, statale e regionale. In particolare si prevede una disciplina specifica per un particolare categoria dei servizi di cui all'allegato IX nei settori ordinari. Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali, per i quali la normativa comunitaria consentiva agli Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia. L'articolo si completa con una normativa di raccordo tra il 142 e il 144.
---	---	---

5-sexies. Comma nuovo. 5-septies. Comma nuovo. 5-octies. Comma nuovo. 5-nonies. Comma nuovo.	5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 e 58 e da 60 a 65. 5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), e comma 6. 5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.	
CAPO III APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI		
Articolo 147 <i>Livelli e contenuti della progettazione</i> 1 - 3. Omissis. 4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.	Articolo 147 <i>Livelli e contenuti della progettazione</i> 1 - 3. Omissis. 4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo.	L'articolo 57 dello schema di decreto modifica il comma 4 dell'articolo 147 del codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di derogare all'obbligo di appaltare

5 - 6. <i>Omissis.</i>	5 - 6. <i>Omissis.</i>	sulla base del progetto esecutivo. Ciò in quanto la specialità di tali lavori, che richiede livelli progettuali più flessibili.
Articolo 148 <i>Affidamento dei contratti</i> 1 - 5. <i>Omissis.</i> 6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. 7. <i>Omissis.</i>	Articolo 148 <i>Affidamento dei contratti</i> 1 - 5. <i>Omissis.</i> 6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. 7. <i>Omissis.</i>	L'articolo 58 dello schema di decreto integra il comma 6 dell'articolo 148 del codice, in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo che l'utilizzazione del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali debba riguardare i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e non sino ad un milione di euro. Tale previsione, che deroga a quanto disposto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), si rende necessaria per la specialità di tali lavori, che richiede una maggiore attenzione per l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.
CAPO IV CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE		
Articolo 152 <i>Ambito di applicazione</i> 1 - 3. <i>Omissis.</i> 4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Qualora il concorso di progettazione	Articolo 152 <i>Ambito di applicazione</i> 1 - 3. <i>Omissis.</i> 4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il	L'articolo 59 dello schema di decreto modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. In particolare, la lettera a) modifica il comma 4 introducendo, nei concorsi di progettazione, nei casi in cui venga previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la

riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.	raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi 60 sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del	previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore. La lettera b) riscrive il secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione, prevedendo che, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. Si specifica che, in tali casi, ai fini del computo della soglia, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato. Infine, sempre al comma 5, è corretto il refuso riguardante i soggetti che possono costituire un raggruppamento temporaneo previsti dall'articolo 46 e non dall'articolo 24 del codice.
--	--	--

	servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.	
Articolo 156 <i>Concorso di idee</i> 1 - 6. Omissis. 7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.	Articolo 156 <i>Concorso di idee</i> 1 - 6. Omissis. 7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.	L'articolo 60 dello schema di decreto apporta delle modifiche all'articolo 156 del codice in materia di concorso di idee. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "<i>del progetto definitivo</i>", erroneamente riportate prima delle parole "<i>del progetto di fattibilità</i>".

Articolo 157 <i>Altri incarichi di progettazione e connessi</i> 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura	Articolo 157 <i>Altri incarichi di progettazione e connessi</i> 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le	L'articolo 61 dello schema di decreto modifica l'articolo 157 del codice rubricato "<i>Altri incarichi di progettazione e connessi</i>". In particolare, alle lettere a) e b), punto 1), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "<i>direzione dell'esecuzione</i>" le disposizioni contenute nell'articolo e concernenti gli incarichi di progettazione. Alla lettera b), inoltre, si provvede a modificare il comma 2 prevedendo che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. Tale modifica è volta ad estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro, per i quali il codice prevede ora solo la procedura aperta o ristretta, tutte le procedure utilizzabili.
--	--	--

aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61. 3. <i>Omissis.</i>	modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 3. <i>Omissis.</i>	
CAPO VI APPALTI E PROCEDURE IN SETTORI SPECIFICI		
SEZIONE I DIFESA E SICUREZZA		
Articolo 159 <i>Difesa e sicurezza</i> 1 - 2. <i>Omissis.</i> 3. In deroga all'articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori—l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative. 4 - 5. <i>Omissis.</i>	Articolo 159 <i>Difesa e sicurezza</i> 1 - 2. <i>Omissis.</i> 3. In deroga all'articolo 31, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative. 4 - 5. <i>Omissis.</i>	

Articolo 163 <i>Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i> 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2 - 5. <i>Omissis.</i> 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.	Articolo 163 <i>Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</i> 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 2 - 5. <i>Omissis.</i> 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.	L'articolo 62 dello schema di decreto modifica l'articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare, la lettera a) apporta modifiche al comma 1, volte a specificare che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche privata. La lettera b) apporta modifiche al comma 6, finalizzate ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza a tutti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non limitandoli a quelli adesso previsti dalla lettera c) (calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo), eliminando, di conseguenza, il riferimento all'evento calamitoso ai fini della verifica della persistenza di somma urgenza.
--	---	--

7 - 8. Omissis. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 9-bis. Comma nuovo.	7 - 8. Omissis. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 9-bis. Nei casi in cui l'effettiva sussistenza di Nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), sia connesse ad emergenze di protezione civile e qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove	La lettera c) modifica il comma 9 al fine di limitare la procedura ivi prevista ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro, precisando ulteriormente i presupposti necessari per il ricorso alla medesima procedura. La lettera c) aggiunge il comma 9-bis, che prevede che, nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. In tale caso, si stabilisce che i relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non
---	---	---

10. Omissis.	non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 10. Omissis.	effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratti, dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positiva. Si prevede, infine, che qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
PARTE III CONTRATTI DI CONCESSIONE		
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE		
CAPO I PRINCIPI GENERALI		
Articolo 165 <i>Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni</i> 1. Omissis.	Articolo 165 <i>Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni</i> 1. Omissis.	

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice	2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice	L'articolo 63 dello schema di decreto modifica l'articolo 165 del codice, sul rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare, la lettera a) modifica il comma 2, elevando dal 30 per cento al 49 per cento la quota riferita al contributo pubblico. La lettera c) modifica il comma 3, introducendo la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento. Il bando di gara, inoltre, può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. Le modifiche dei commi 2 e 3, volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento, sono in linea con quelle previste all'articolo 180.
---	---	--

possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 4 - 6. <i>Omissis.</i>	possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 107 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può, altresì, prevedere che, in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. 4 - 6. <i>Omissis.</i>	
CAPO III ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI		

Articolo 174 <i>Subappalto</i> 1. Omissis. 2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 4 - 8. Omissis.	Articolo 174 <i>Subappalto</i> 1. Omissis. 2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. Prima della stipula del contratto gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 3. L'offerente provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 4 - 8. Omissis.	L'articolo 64 dello schema di decreto modifica l'articolo 174 del codice in materia di subappalto nelle concessioni, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 105 in materia di subappalto. In particolare, la lettera a) prevede che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di subappaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta. La lettera b) propone una modifica al comma 3 in coordinamento a quella apportata nella lettera a), volta a eliminare l'obbligo di dimostrare in sede di offerta l'assenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori indicati. Tale verifica va fatta comunque prima della stipula del contratto.
--	---	---

Articolo 177 <i>Affidamenti dei concessionari</i> 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. 2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il	Articolo 177 <i>Affidamenti dei concessionari</i> 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria. 2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, viene effettuata, annualmente tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di	L'articolo 65 dello schema di decreto modifica l'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari. In particolare, la lettera a), in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato, chiarisce che il limite dell'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria. La lettera b) modifica il comma 3, al fine di delineare un arco temporale definito per i controlli, prevedendo che la verifica del rispetto del limite dell'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, effettuata annualmente, deve tenere conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.
---	---	--

concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.	reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.	
Articolo 178 <i>Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio</i> 1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 5. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali. 2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 2-bis. Comma nuovo.	Articolo 178 <i>Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio</i> 1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore della Parte III del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del presente codice dal presente codice [RIVIVE TESTO ORIGINARIO], nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 5. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali. 2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per	L'articolo 66 dello schema di decreto propone delle modifiche all'articolo 178 del codice rubricato "<i>Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio</i>" al fine, soprattutto, di prevedere, proprio nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, procedure semplificate volte a garantire gli interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli utenti autostradali anche con riferimento all'individuazione della copertura dei costi della relativa progettazione. In particolare, le lettere a), c) e d) modificano i commi 1, 3 e 4 al fine di prevedere che, per le concessioni autostradali scadute, si proceda alla predisposizione di un bando di gara per l'affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del codice, che riguarda esplicitamente i contratti di concessione, e non tutte le disposizioni del codice, come previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di evitare che siano impropriamente utilizzati istituti di affidamento contemplati nella parte IV per prorogare la concessione a favore del concessionario uscente. La lettera b) provvede a inserire il comma 2-bis, il quale stabilisce che, per le concessioni autostradali scadute, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto a quella di costruzione di opere, o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure

3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni del presente codice, ferma restando la possibilità di affidamento <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori. 4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 5. 5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto	l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. 3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della Parte III del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni del presente codice, ferma restando la possibilità di affidamento <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori. 4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale, in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento <i>in house</i> ai sensi dell'articolo 5. 5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto	di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esistente. Ciò, in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 23 ed al fine di velocizzare e snellire le procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute e di conseguire significativi risparmi dei costi da sostenere per le attività di progettazione, tenuto conto che si tratta di concessioni prevalentemente di gestione. La lettera e) introduce il comma 6-<i>bis</i> che stabilisce che, entro il termine di cui al comma 6 (ossia almeno un anno prima della data di scadenza della concessione), il concedente provvede a stipulare con i titolari di concessioni autostradali in scadenza, atti aggiuntivi per la predisposizione della progettazione definitiva ed eventuali interventi necessari a garantire o elevare gli standard di sicurezza degli utenti autostradali. Si prevede, inoltre, che il costo della predetta progettazione, da realizzarsi da parte del concessionario uscente mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica, è posto a carico del concessionario subentrante, che è tenuto a provvedere alla successiva realizzazione degli interventi stessi. Si chiarisce, infine, che tale disciplina riguarda anche le concessioni di prossima scadenza di cui al comma 3.
--	---	---

previsto al comma 2. 6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. 6-bis. Comma nuovo. 7. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante. 8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui	previsto al comma 2. 6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. 6-bis. Entro il termine di cui al comma 6, il concedente provvede a stipulare con gli attuali concessionari, titolari di concessioni autostradali in scadenza, atti aggiuntivi per la predisposizione della progettazione definitiva di eventuali interventi necessari a garantire o elevare gli standard di sicurezza degli utenti autostradali. Il costo della predetta progettazione, da realizzarsi da parte del concessionario uscente mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica, è posto a carico del concessionario subentrante, che provvede alla successiva realizzazione degli interventi stessi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle concessioni di cui al comma 3. 7. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante. 8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui	La lettera f) aggiunge il comma 6-bis, che prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso allo strumento della finanza di progetto.
--	--	--

all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti. 8-bis. Comma nuovo.	all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorità di regolazione dei trasporti. 8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.	
PARTE IV PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE		
TITOLO I PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO		
Articolo 180 <i>Partenariato pubblico privato</i> 1 - 5. Omissis. 6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che	Articolo 180 <i>Partenariato pubblico privato</i> 1 - 5. Omissis. 6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che	L'articolo 67 dello schema di decreto modifica l'articolo 180 del codice, in materia di partenariato pubblico privato. In particolare, all'ultimo periodo del comma 6, si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta per cento, come attualmente previsto) del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tali modifiche, come quelle previste all'articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi

determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 7 - 8. Omissis.	determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 7 - 8. Omissis.	attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.
Articolo 183 <i>Finanza di progetto</i> 1 - 3. Omissis. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. 5 - 14. Omissis. 15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e	Articolo 183 <i>Finanza di progetto</i> 1 - 3. Omissis. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 3, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 5 - 14. Omissis. 15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e	L'articolo 68 dello schema di decreto modifica l'articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto. In particolare, la lettera a), al comma 4, chiarisce che il riferimento all'articolo 95 è al comma 3, ciò al fine di precisare che il criterio da applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La lettera b) corregge un refuso al comma 15, riguardante l'articolo relativo alla cauzione.

funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo **103**, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei

funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo **93**, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei

requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187. 17 - 20. Omissis.	requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. 17 - 20. Omissis.	La lettera c) prevede di sostituire al comma 16 il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato. Tale specificazione contribuisce a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione in interventi di PPP. Inoltre tale comma si armonizza con l'articolo 3, comma 1, lettera r), che qualifica come promotore ogni operatore economico che partecipa a un contratto di PPP, lasciando presagire che in ogni caso i procedimenti ad iniziativa privata possono applicarsi a tutte le tipologie di contratti di partenariato pubblico privato.
---	---	--

Articolo 188 <i>Contratto di disponibilità</i> 1 - 2. Omissis. 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. 4. Omissis.	Articolo 188 <i>Contratto di disponibilità</i> 1 - 2. Omissis. 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. 4. Omissis.	L'articolo 69 dello schema di decreto modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare, la lettera a) modifica il comma 3 prevedendo, al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito della predisposizione del bando di gara, che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economico, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice.
--	--	---

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. <i>Omissis.</i>	5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. <i>Omissis.</i>	La lettera b) apporta modifiche al comma 5, al fine di specificare che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentato in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante.
Articolo 191 <i>Cessione di immobili in cambio di opere</i> 1 - 2. <i>Omissis.</i> 3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità previste per il	Articolo 191 <i>Cessione di immobili in cambio di opere</i> 1 - 2. <i>Omissis.</i> 3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui	L'articolo 70 dello schema di decreto modifica l'articolo 191 del codice, in materia di disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. In considerazione del fatto che la garanzia fideiussoria richiesta resta in essere per tutta la durata dell'appalto e di fatto garantisce la restituzione dell'immobile in caso di inadempienza contrattuale, e addirittura è progressivamente svincolata, non

rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.	all'articolo 93, comma 3, con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.	appare opportuno un riferimento generico alle modalità della garanzia provvisoria ma appare preferibile limitare il rinvio ad un aperto richiamo alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione da parte dei soggetti indicati dall'articolo 93, comma 3, del codice. A tal fine si propone, al comma 3, di chiarire che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. Infine, per coerenza letterale si propone di modificare, sempre al comma 3, la frase “<i>previa presentazione di idonea polizza fideiussoria</i>” con “<i>previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria</i>”.
---	---	---

TITOLO II IN HOUSE

Articolo 192 <i>Regime speciale degli affidamenti in house</i> 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.	Articolo 192 <i>Regime speciale degli affidamenti in house</i> 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <i>in house</i> di cui all'articolo 5. L'Autorità, per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti, opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni	L'articolo 71 dello schema di decreto modifica l'articolo 192 del codice, rubricato “<i>Regime speciale degli affidamenti in house</i>”. In particolare, si propone di inserire, al comma 1, una disposizione volta a esplicitare nel codice le modalità con cui opera l'Autorità; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, ma nella correlata esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando nel contempo le previsioni degli articolo 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.
--	---	---

2 - 3. Omissis.	aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. 2 - 3. Omissis.	
TITOLO III CONTRAENTE GENERALE		
Articolo 194 <i>Affidamento a contraente generale</i> 1 - 2. Omissis. 3. Il soggetto aggiudicatore provvede: a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; b) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1, del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente; c) - d) <i>omissis.</i> 4 - 16. Omissis. 17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:	Articolo 194 <i>Affidamento a contraente generale</i> 1 - 2. Omissis. 3. Il soggetto aggiudicatore provvede: a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; b) alla nomina del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente; c) - d) <i>omissis.</i> 4 - 16. Omissis. 17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:	L'articolo 72 dello schema di decreto modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale. In particolare, la lettera a) è volta a sopprimere al comma 3, lettera b), le parole: <i>"con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1"</i>; ciò al fine di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni. La formulazione attuale facendo riferimento alle modalità di nomina dei RUP limita l'iscrizione ai soli interni. La lettera b) sopprime la lettera b) del comma 17 per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del

a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia; b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 176, commi 8 e 9. 18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all'articolo 104, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso. 19 - 20. Omissis.	a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia; b) lettera soppressa. 18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104. 19 - 20. Omissis.	codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale. La lettera c) sostituisce il comma 18 prevedendo che il contraente generale presti la garanzia di cui all'articolo 104. Anche in questo caso la modifica è volta ad allineare il comma 18 con quanto stabilito dall'articolo 104 del codice. La disciplina della garanzia è infatti contenuta all'articolo 104.
Articolo 195 <i>Procedure di aggiudicazione del contraente generale</i> 1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. 2 - 6. Omissis.	Articolo 195 <i>Procedure di aggiudicazione del contraente generale</i> 1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento non sia superiore a 15 150 milioni di euro. 2 - 6. Omissis.	L'articolo 73 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale aggiungendo un periodo al comma 1, volto a prevedere una soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a euro 15 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali possa concretizzare una elusione della limitazione dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega.

Articolo 196 <i>Controlli sull'esecuzione e collaudo</i> 1 - 3. Omissis. 4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.	Articolo 196 <i>Controlli sull'esecuzione e collaudo</i> 1 - 3. Omissis. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinati i criteri, i requisiti, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.	L'articolo 74 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i controlli sull'esecuzione e collaudo. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un errore materiale in quanto il decreto previsto dal comma 4 che disciplina le modalità di iscrizione all'albo, avendo natura regolamentare, è un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero.
Articolo 199 <i>Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale</i> 1 - 2. Omissis. 3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al	Articolo 199 <i>Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale</i> 1 - 2. Omissis. 3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza triennale. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al	L'articolo 75 dello schema di decreto modifica l'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare, la lettera a) propone una modifica del comma 3 volta a precisare il periodo di validità della qualificazione del contraente generale, risolvendo un'incertezza circa la validità della qualificazione del contraente generale e chiarendo che essa ha durata triennale. La lettera b) aggiunge un periodo al comma 4, introducendo la disciplina per il periodo transitorio

comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197.	comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.	in cui coesistono le attestazioni di qualificazione adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella da parte delle SOA. L'ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, dovrà fornire anche i criteri di valutazione degli attestati durante il periodo di coesistenza.
PARTE V INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI		
Articolo 201 <i>Strumenti di pianificazione e programmazione</i> 1 - 6. Omissis. 7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati. Si applica il comma 10. 8 - 10. Omissis.	Articolo 201 <i>Strumenti di pianificazione e programmazione</i> 1 - 6. Omissis. 7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti già effettuati. In relazione al primo DPP non si applica il comma 5; si applica il comma 10. 8 - 10. Omissis.	L'articolo 76 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 201 del codice, in materia di strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare si modifica il comma 7 precisando che, con riguardo al primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) non si applica il comma 5, ma solo il comma 10.
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
TITOLO I CONTENZIOSO		

CAPO II
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Articolo 205 <i>Accordo bonario per i lavori</i> 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. 2 - 5. <i>Omissis.</i> 6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della	Articolo 205 <i>Accordo bonario per i lavori</i> 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. 2 - 5. <i>Omissis.</i> 6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della	L'articolo 77 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 205 del codice, recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 al fine di correggere un refuso del testo normativo.
--	--	---

proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 6-bis. Comma nuovo.	proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. L'attivazione dell'accordo bonario è in ogni caso pregiudiziale per l'esperibilità dell'azione giudiziaria.	La lettera b) introduce il comma 6-bis che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Si stabilisce, infine, che l'attivazione dell'accordo bonario è in ogni caso pregiudiziale per l'esperibilità dell'azione giudiziaria.
Articolo 207 <i>Collegio consultivo tecnico</i> 1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei	Articolo 207 <i>Collegio consultivo tecnico</i> Articolo abrogato	L'articolo 78 dello schema di decreto dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, che disciplina il collegio consultivo tecnico. L'abrogazione recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato espresse in sede di parere n. 855 del 1° luglio 2016, che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisce un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro; pertanto se ne propone la soppressione.

limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. 3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. 5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti. 6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo sottoscritto vale come transazione. 7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima. 8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.		
--	--	--

Articolo 208 <i>Transazione</i> 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. 2 - 4. <i>Omissis.</i>	Articolo 208 <i>Transazione</i> 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi diversi dall'azione giurisdizionale. 2 - 4. <i>Omissis.</i>	L'articolo 79 dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 208 del codice, in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli diversi dall'azione giurisdizionale.
Articolo 211 <i>Pareri di precontenzioso dell'ANAC</i> 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. 2. <i>Omissis.</i>	Articolo 211 <i>Pareri di precontenzioso dell'ANAC</i> 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. 2. <i>Omissis.</i>	L'articolo 80 dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 211 del codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso “<i>previo contraddittorio</i>”. Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di proceduralizzare l'istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa.
TITOLO II GOVERNANCE		

Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i> 1 - 2. Omissis. 3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità: a) - h) <i>Omissis</i>; h-bis) lettera nuova. 4 - 7. Omissis. 8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Ferma	Articolo 213 <i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i> 1 - 2. Omissis. 3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità: a) - h) <i>Omissis</i>; h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. 4 - 7. Omissis. 8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenze tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati	L'articolo 81 dello schema di decreto modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare, la lettera a) inserisce, al comma 3, la lettera h-bis), prevedendo che l'ANAC, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La lettera b) apporta modifiche al comma 8 finalizzate a rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. In particolare, si chiarisce che ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello
--	---	---

restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. 9. <i>Omissis.</i> 10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico	medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice: a) il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1; b) l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e c) la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. 9. <i>Omissis.</i> 10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico	territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. Si prevede inoltre che l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1; l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere; la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza.
--	--	---

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81. 11 - 16. Omissis. 17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento. 17-bis. Comma nuovo.	dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. 11 - 16. Omissis. 17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento. 17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo precedente; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, si applicano nonché alle procedure e ai	La lettera c) riscrive l'ultimo periodo del comma 10 prevedendo che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Si stabilisce, infine, che l'Autorità assicuri, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. Ciò in quanto si ritiene utile recuperare la previsione di chiusura prevista dalla lettera dd) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per legittimare la richiesta di comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti delle notizie utili ai fini dell'inserimento nel casellario. La lettera e) introduce il comma 17-bis volto a superare possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità, considerata la rilevanza giuridica ad essi riconosciuta. Si chiarisce la necessità di precisare la data di efficacia degli atti che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione dei medesimi atti nella Gazzetta Ufficiale.
--	--	---

	contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.	
Articolo 215 <i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i> 1 - 2. Omissis. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 4 - 5. Omissis.	Articolo 215 <i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i> 1 - 2. Omissis. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 4 - 5. Omissis.	L'articolo 82 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 215 del codice rubricato "<i>Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>". La modifica chiarisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della conferenza di servizi, che conclude il procedimento.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Articolo 216 <i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i> 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 1-bis. Comma nuovo. 2 - 3. Omissis. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le	Articolo 216 <i>Disposizioni transitorie e di coordinamento</i> 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 2 - 3. Omissis. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi	L'articolo 83 dello schema di decreto modifica l'articolo 216 del codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare, la lettera a) aggiunge il comma 1-bis allo scopo di precisare che agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, per i quali era già stata avviata la procedura di VIA alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si applica la disciplina previgente, fermo restando che per le procedure di gara si applica la disciplina generale prevista dal codice vigente. Sulla questione si è pronunciata positivamente l'ANAC con la delibera n. 924 del 7 settembre 2016. La lettera b) modifica il comma 4, sopprimendo i riferimenti alle disposizioni sui lavori riguardanti i beni culturali, oggetto di altro decreto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
--	---	--

parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. 4-bis. Comma nuovo. 5 - 11. Omissis. 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto	richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di adozione del decreto di cui delle linee guida previste dall'articolo 23, comma 3, terzo periodo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice. 5 - 11. Omissis. 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto	turismo e non del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che fino alla data di adozione delle linee guida previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La modifica è dettata dalla particolare natura di tali lavori di manutenzione che non riguardando aspetti strutturali non necessitano di una progettazione di tale dettaglio. La lettera c) apporta modifiche al comma 12 finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC fino alla piena interazione dell'Albo istituito presso l'ANAC
--	---	--

affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 13 - 15. Omissis. 16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 17 - 18. Omissis. 19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.	affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. La verifica negativa Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e il sorteggio la comunicazione di un nuovo esperto. 13 - 15. Omissis. 16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 102, comma 8, per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. 17 - 18. Omissis. 19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.	con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni sui requisiti dei commissari. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e per il sorteggio di un nuovo esperto. La lettera d) stante il mancato coordinamento tra la disciplina transitoria e le norme abrogate inserisce il comma 27-bis che prevede che, fino all'entrata in vigore delle Linee guida sulle classifiche di qualificazione del contraente generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 186 al 193 del codice previgente provvedendo, altresì, a prorogare le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 189 del medesimo codice in materia di requisiti di ordine speciale.
--	--	--

20 - 27. <i>Omissis.</i> 27-bis. Comma nuovo. 27-ter. Comma nuovo.	20 - 27. <i>Omissis.</i> 27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista dall'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	
Articolo 217 <i>Abrogazioni</i> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) - c) <i>omissis</i>; c-bis) lettera nuova; d) <i>omissis</i>;	Articolo 217 <i>Abrogazioni</i> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: a) - c) <i>omissis</i>; c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770; d) <i>omissis</i>;	L'articolo 84 delo schema di decreto apporta modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. In particolare, la lettera a) abroga la legge 11 novembre 1986, n. 770, in quanto per il sopra soglia la citata legge n. 770 recante: <i>"Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia"</i> appare superata dall'articolo 65 del codice (partenariato per l'innovazione) e dal richiamo all'articolo 63, comma 3, lettera a), del codice su appalti di forniture aventi ad oggetto prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, e dall'articolo 158, sempre del codice, che dispone su appalti di servizi di ricerca e sviluppo, nonché su appalti pre-commerciali.

d-bis) lettera nuova; e) - qq) <i>omissis</i>; rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; ss) <i>omissis</i>; ss-bis) lettera nuova; tt) - uu) <i>omissis</i>.	d-bis) l'articolo 14-<i>viciester</i> del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; e) - qq) <i>omissis</i>; rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; ss) <i>omissis</i>; ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; tt) - uu) <i>omissis</i>.	La lettera b) abroga l'articolo 14-<i>viciester</i> del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto la disposizione contenuta in tale articolo è disciplinata attualmente all'articolo 144 del codice su servizi di ristorazione e buoni pasto. La lettera c) abroga l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi contenuta è attualmente presente nell'articolo 190 del codice sul baratto amministrativo. La lettera d) abroga l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto la disposizione ivi contenuta non è conforme al disposto dell'articolo 21, comma 1, del codice; tale disposizione, inoltre, provoca confusione e ambivalenze negli obblighi di programmazione per beni e servizi in quanto l'obbligo di approvazione entro ottobre non trova riscontro con alcuna scadenza della programmazione per gli enti locali.
---	---	---